

PARTE SPECIALE "G"

INDUZIONI A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAL S.r.I. nella seduta del 30/11/2020 (nessuna modifica)

Revisione 1 del 30/112020

Il Presidente SA Giuseppe Negn

1



INDICE

	LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI (ENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATA DAL	
D.LG	SS. N. 231/2001	3
2. L	E "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001	3
3. IL	SISTEMA DEI CONTROLLI	3
3.1	Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili	4
3.2	Standard di controllo specifici	4

Storico delle modifiche

Versione	Causale	Data
Prima Versione	Emissione	26/02/2014
Revisione 0	Emissione	26/02/2014

Revisione corrente:

Versione	Causale	Data
Revisione 1	Verifica nuovo OdV	30/11/2020



PARTE SPECIALE "G" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dalla Legge 116/09 del 3 agosto 2009 (art. 4).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività "sensibili" di SAL S.r.l., di seguito elencate:

1) Gestione dei precontenziosi, dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell'attività inerente la gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti privati in caso di crediti scaduti, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle "best



practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- Standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- Procedure: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Procure e deleghe: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) Gestione del precontenzioso e dei contenziosi giudiziali

- <u>Procedure:</u> la procedura "Gestione pre-contenziosi e contenziosi giudiziali" prevede i seguenti controlli:
 - Obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni;
 - Divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui al precedente punto a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

Per i controlli aggiuntivi associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto previsto all'interno della "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".